

Tipo di documento	Regolamento
Codice documento	RG-01

Sommario

1	DESCRIZIONE DI CISMONDI	2
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	2
4	DEFINIZIONI	3
5	CONDIZIONI GENERALI	4
6	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	4
6.1	Richiesta di offerta.....	4
6.2	Domanda di certificazione.....	4
6.3	Esame documentale	5
6.4	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione	5
6.5	Valutazione iniziale della prestazione del prodotto	6
6.6	Rilascio della certificazione.....	6
6.7	Sorveglianza.....	6
6.8	Prove di controllo delle prestazioni.....	7
6.9	Mantenimento della certificazione	7
7	ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE	7
8	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	8
9	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
10	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	10
11	RISERVATEZZA.....	10
12	CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE.....	11
13	RESPONSABILITÀ.....	11
14	DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	11
15	DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI	12
16	RECLAMI.....	12
17	RICORSI	13
18	CONTENZIOSI	13

© La riproduzione anche parziale del presente documento è vietata senza l'autorizzazione scritta di Cismondi srl.

00	29/10/2019	Prima emissione	Cismondi Alan	Cismondi Luigi
Rev.	Data	Oggetto	(Firma RdQ) Redatto	(Firma DIR) Approvato

1 DESCRIZIONE DI CISMONDI

Cismondi srl è un organismo di certificazione autorizzato a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente regolamento sono definiti i rapporti tra l'Organismo di certificazione e l'Organizzazione che intende ottenere la certificazione di conformità dei prodotti da costruzione, finalizzata all'applicazione della Marcatura CE sui prodotti stessi, ai sensi del Regolamento UE 305/2011.

Lo scopo del presente regolamento è descrivere in dettaglio i compiti che Cismondi S.r.l. e l'Organizzazione devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alla certificazione, stabilendo così le modalità per l'accesso, il rilascio, il mantenimento, il rinnovo, l'estensione/riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione.

Cismondi si impegna a svolgere con competenza, diligenza e integrità professionale le valutazioni durante tutto l'iter di certificazione, in rapporto ai requisiti delle norme e dei documenti di riferimento mantenendo la totale riservatezza sulle informazioni assunte ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Cismondi non può assumere alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte e, quindi, in merito al rilascio/mantenimento/rinnovo/estensione della certificazione.

L'applicazione del presente documento è uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che richiedano a Cismondi la certificazione di conformità dei prodotti da costruzione.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Indipendenza e dell'Imparzialità nel quale sono rappresentate le parti interessate alla certificazione.

L'attività di valutazione e certificazione eseguite da Cismondi non sono in alcun modo sostitutive e/o integrative di quelle a carico delle Autorità Competenti; la conformità alla legislazione vigente è un obbligo delle Organizzazioni richiedenti la certificazione, e le attività di valutazione di Cismondi si basano sulla valutazione della conformità ai requisiti delle norme di riferimento.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- Regolamento n. 305/2011 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- Regolamento Delegato n. 574/2014 Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.
- Regolamento Delegato n. 568/2014 Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.
- D. LGS. 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

- Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione.
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si riportano le seguenti definizioni:

- **Opere di costruzione:** gli edifici e le opere di ingegneria civile;
- **Prodotto da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- **Fabbricante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio (di seguito chiamato "Organizzazione");
- **Controllo della produzione in fabbrica:** il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
- **Prodotto-tipo:** l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- **Caratteristiche essenziali:** le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
- **Prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- **Specifiche tecniche armonizzate:** le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
- **Organismi notificati:** organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento;
- **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP):** sistemi che definiscono le modalità di valutazione e verifica della costanza della prestazione e individuano i compiti assegnati al Fabbricante e all'Organismo Notificato. I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, riportati nel Regolamento Delegato n. 568/2014 sono Sistema 1+, Sistema 1, Sistema 2+, Sistema 3 e Sistema 4.
- **Parte interessata:** persona, gruppo, organizzazione o altra entità che possono essere influenzati dalle attività di una organizzazione certificata o dell'organismo di certificazione.
- **Imparzialità:** presenza di obiettività; implica l'assenza di conflitti di interessi, o che questi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività.
- **Richiedente:** organizzazione che ha presentato richiesta per essere ammessa al processo di certificazione.

- **Certificato:** documento che attesta che l'organizzazione certificata indicata in esso soddisfa i requisiti di certificazione.
- **Rilievo:** risultato della valutazione formalizzato da Cismondi e classificato come Non Conformità, Osservazione e Commento.
- **Non conformità (NC):** rilievo che può comportare il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
 - mettere a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti dall'Organizzazione;
 - compromettere la capacità del sistema di gestione dell'Organizzazione di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di valutazione della conformità;
 - evidenziare il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti allo scopo di certificazione;
 - reiterato mancato efficace superamento di una Osservazione precedentemente formalizzata all'Organizzazione.
- **Osservazione (OSS):** rilievo causato da un requisito (di norma o riferito al Regolamento di certificazione) parzialmente non soddisfatto, il cui risultato non compromette o non è suscettibile di compromettere direttamente o immediatamente la qualità delle prestazioni e dei risultati dell'Organizzazione.
- **Commento (COM):** rilievo non conseguente al verificarsi di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma che ha lo scopo di prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative dell'Organizzazione.

5 CONDIZIONI GENERALI

Possono accedere al processo di certificazione tutte le Organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate.

Affinché sia attivato l'iter di certificazione, l'Organizzazione richiedente deve accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni delle norme di riferimento.

La sottoscrizione della domanda di certificazione, il rilascio della certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca della certificazione.

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per modifiche della legislazione o della normativa di riferimento oppure per modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione. In questi casi Cismondi comunica alle Organizzazioni certificate le modifiche apportate alle modalità di certificazione. Le modifiche introdotte si applicano a tutte le Organizzazioni certificate senza discriminazione. La data di entrata in vigore delle modifiche è definita in relazione alla entità delle modifiche e al tempo necessario per il loro recepimento. Se le modifiche introdotte comportano la necessità di nuove verifiche i costi sono a carico della Organizzazione certificata. Il mancato adeguamento alle modifiche comporta la sospensione e successivamente la revoca della certificazione.

Cismondi gestisce il Registro dei Certificati emessi disponibile sul sito Internet www.cismondisrl.com. Cismondi rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.

6 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 Richiesta di offerta

L'Organizzazione interessata alla certificazione può richiedere un'offerta a Cismondi srl inviando il modulo "Richiesta di offerta" disponibile presso la Segreteria o sul sito Internet www.cismondisrl.com; la richiesta di offerta deve essere compilata in ogni sua parte.

6.2 Domanda di certificazione

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di certificazione. L'Organizzazione che vuole iniziare l'iter di certificazione sottoscrive l'offerta,

compila la domanda di certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda di certificazione. La compilazione della domanda di certificazione comporta anche l'accettazione del presente Regolamento per la certificazione dei prodotti da costruzione.

Cismondi provvede ad esaminare la documentazione e in caso di incompletezza, segnala le carenze alla Organizzazione richiedente.

La presa in carico della domanda di certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

6.3 Esame documentale

L'esame documentale consiste nella valutazione della documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente a corredo della domanda di certificazione. Tale esame è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione.

Se l'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione è positivo, si procede con la successiva fase dell'iter certificativo.

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta, non conforme o il prodotto risulti non rientrante nel campo di applicazione della norma di certificazione, Cismondi comunica l'esito dell'esame documentale all'Organizzazione in modo che possa effettuare le opportune azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi riesamina la documentazione e se l'esito è positivo si procede con la successiva fase dell'iter certificativo. Rimane facoltà di Cismondi valutare se effettuare questa fase di esame documentale presso la sede dell'Organizzazione.

6.4 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione

Sulla base dell'esito dell'esame documentale e delle tempistiche segnalate dall'Organizzazione, Cismondi concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione. Cismondi procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte; il piano di ispezione è redatto anche tenendo conto delle dimensioni dell'Organizzazione, del settore in cui essa opera, della sua struttura, della fase certificativa, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale del processo di produzione. Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi, entro 3 giorni e in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

L'ispezione iniziale ha lo scopo di valutare il sistema di gestione dell'Organizzazione e le risorse (personale, infrastrutture...) disponibili e coinvolte nel mantenimento della conformità del prodotto in base ai requisiti della norma armonizzata di riferimento e del presente Regolamento di certificazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi effettua l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica seguendo la specifica lista di riscontro redatta in base alla norma armonizzata di riferimento.

Al termine della ispezione iniziale è redatto il Rapporto di ispezione contenente almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, l'esito dell'ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Il rapporto è stampato in duplice copia e firmato dal Responsabile del Gruppo di Ispezione e dall'Organizzazione. Una copia è consegnata all'Organizzazione e una a Cismondi.

Nel caso siano rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi, entro quindici giorni

lavorativi dalla data dell'ispezione iniziale, le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione delle stesse. Le azioni correttive e i tempi di attuazione sono successivamente valutate da Cismondi.

6.5 Valutazione iniziale della prestazione del prodotto

Per i sistemi VVCP 1 e 1+ Cismondi effettua anche la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione: quando questa avviene in base a prove di tipo, Cismondi effettua il campionamento presso il sito produttivo o presso i depositi dell'Organizzazione. Cismondi contatta l'Organizzazione per definire la data e il piano di campionamento dei campioni; le modalità di prelievo, di identificazione e le caratteristiche dei campioni devono soddisfare i requisiti delle norme tecniche di riferimento. Il prelievo dei campioni può avvenire contestualmente all'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione o in un momento diverso.

I campioni prelevati sono identificati e contrassegnati dall'ispettore di Cismondi; i campioni devono essere scelti tra i prodotti finiti, completi degli eventuali accessori e della documentazione a corredo. L'attività è registrata sul verbale di prelievo redatto in accordo alla norma tecnica di riferimento.

Le prove sono eseguite da Cismondi o da laboratori qualificati da Cismondi. Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio esterno, Cismondi si riserva di partecipare all'esecuzione delle prove.

La gestione dei campioni di prova segue l'iter riportato in una specifica procedura interna.

Sulla base della tipologia di prodotto e di quanto indicato nelle norme tecniche di riferimento, la valutazione della prestazione del prodotto può in alcuni casi essere eseguita attraverso calcoli, valori desunti da tabelle o ad una documentazione descrittiva del prodotto.

L'Organismo Notificato Cismondi srl non è specificatamente designato per l'uso degli impianti al di fuori dei sui laboratori di prova ai sensi dell'art. 46 del Regolamento UE 305/11.

6.6 Rilascio della certificazione

Cismondi verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione valuta i documenti di commessa ed esprime il parere per il rilascio del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Il parere sul rilascio del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri che hanno preso parte alla riunione del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al rilascio della certificazione, Cismondi procede alla stesura del Certificato e all'invio dello stesso alla Organizzazione certificata. Nel caso di parere non favorevole al rilascio della certificazione, le ragioni di tale decisione sono comunicate per iscritto all'Organizzazione.

Il riferimento a ogni nuovo certificato è inserito nel Registro dei prodotti certificati di Cismondi srl, redatto in conformità al modello riportato nell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017. Il registro, aggiornato mensilmente, è disponibile pubblicamente sul sito istituzionale www.cismondisrl.com.

6.7 Sorveglianza

Cismondi effettua la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica del Fabbricante in accordo alla frequenza di sorveglianza prevista nella norma e nei documenti di riferimento. Il periodo di tempo stabilito dalla frequenza di sorveglianza parte dalla data di prima emissione della certificazione.

Cismondi concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione di sorveglianza. Cismondi procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte; il piano di ispezione è redatto anche tenendo conto delle dimensioni dell'Organizzazione, del settore in cui essa opera, della sua struttura, della fase

certificativa, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale del processo di produzione. Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi, entro 3 giorni e in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

L'ispezione di sorveglianza ha lo scopo di verificare il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio della certificazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi effettua l'ispezione di sorveglianza seguendo la specifica lista di riscontro redatta in base alla norma armonizzata di riferimento.

Al termine della ispezione di sorveglianza è redatto il Rapporto di ispezione contenente almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, l'esito dell'ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Il rapporto è stampato in duplice copia e firmato dal Responsabile del Gruppo di Ispezione e dall'Organizzazione. Una copia è consegnata all'Organizzazione e una a Cismondi.

Nel caso siano rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'ispezione di sorveglianza, le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione delle stesse. Le azioni correttive e i tempi di attuazione sono successivamente valutate da Cismondi.

6.8 Prove di controllo delle prestazioni

Per il sistema VVCP 1+ Cismondi effettua, secondo la frequenza indicata nella specifica norma armonizzata, anche le prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato, compreso il campionamento presso il sito produttivo o presso i depositi dell'Organizzazione.

La modalità di prelievo e prova è la stessa della fase iniziale della certificazione, per cui si rimanda alle indicazioni contenute al paragrafo 6.5.

Al termine delle prove, è rilasciato e inviato all'Organizzazione il Documento di controllo della prestazione del prodotto, in cui si riporta il rispetto o meno dei valori soglia previsti per lo specifico prodotto.

6.9 Mantenimento della certificazione

Cismondi verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione valuta i documenti di commessa ed esprime il parere per il mantenimento del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Il parere sul mantenimento del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri che hanno preso parte alla riunione del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al mantenimento della certificazione, Cismondi ne dà comunicazione alla Organizzazione certificata. Nel caso di parere non favorevole al mantenimento della certificazione, le ragioni di tale decisione sono comunicate per iscritto all'Organizzazione e si applicano le disposizioni dei capitoli 8 e 9.

7 ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione che desideri estendere la certificazione ad altro prodotto o alla stessa famiglia di prodotti, realizzato presso lo stesso stabilimento di produzione, secondo la medesima normativa di riferimento per la

quale è già stata rilasciata la certificazione, può richiedere un'offerta a Cismondi srl inviando il modulo "Richiesta di offerta" disponibile presso la Segreteria o sul sito Internet www.cismondisrl.com; la richiesta di offerta deve essere compilata in ogni sua parte.

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di estensione/modifica alla certificazione. L'Organizzazione che vuole proseguire l'iter di estensione/modifica alla certificazione sottoscrive l'offerta, compila la domanda di estensione/modifica alla certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda.

Cismondi provvede ad esaminare la documentazione e in caso di incompletezza, segnala le carenze alla Organizzazione richiedente.

La presa in carico della domanda di estensione/modifica alla certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

Cismondi valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente a corredo della domanda. Tale esame è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione.

In base all'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione, Cismondi decide se è necessario effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione.

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta, non conforme o il prodotto risulti non rientrante nel campo di applicazione della norma di certificazione, Cismondi comunica l'esito dell'esame documentale all'Organizzazione in modo che possa effettuare le opportune azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi riesamina la documentazione e se l'esito è positivo si procede con la successiva fase dell'iter certificativo.

Per i sistemi di VVCP 1 e 1+ Cismondi procede alla valutazione della prestazione del prodotto da costruzione con le stesse modalità descritte al paragrafo 6.5.

Nel caso le precedenti verifiche abbiano avuto esito positivo, il rilascio del certificato aggiornato avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 6.6. In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.3 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, nel nuovo certificato rilasciato risulta espressamente la modifica e/o la correzione effettuata.

In caso di revisione per aggiornamento dei dati contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del ritiro di un certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del fabbricante o della denominazione commerciale del prodotto), si procede a modificare il numero di revisione del certificato.

Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una norma armonizzata, Cismondi provvede a:

- esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità;
- effettuare le valutazioni e attività eventualmente necessarie (esame documentale, nuova ispezione, esecuzione di prove, ecc.);
- procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell'emendamento.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.3 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, nel certificato revisionato risulta espressamente la modifica e/o la correzione effettuata.

I costi connessi alle attività effettuate da Cismondi sono a carico dell'Organizzazione.

8 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La sospensione della certificazione è decisa da Cismondi a seguito di richiesta del Fabbricante o di inosservanze dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e/o della norma tecnica di riferimento, messe in luce dalla attività di sorveglianza o delle quali Cismondi venga a conoscenza; la sospensione può avvenire anche per inosservanza degli accordi contrattuali convenuti.

La decisione sulla sospensione spetta al Comitato di certificazione. La sospensione è comunicata da Cismondi all'Organizzazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, indicando il motivo, la durata, che non può superare i 12 mesi, e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato.

La sospensione preclude all'Organizzazione l'uso, in qualsiasi forma, del certificato. La sospensione è annullata solo quando Cismondi abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro i termini stabili, Cismondi procede alla revoca della certificazione.

Fermo restando l'adozione della sospensione della certificazione, Cismondi può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

Le spese sostenute da Cismondi, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Organizzazione certificata.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, la sospensione, il ritiro o la limitazione di un certificato o di un rapporto sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante, in adempimento a quanto previsto dall'art 53 del Regolamento.

9 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca della certificazione è decisa da Cismondi a seguito di:

- mancata rimozione entro 12 mesi delle cause che hanno determinato la sospensione della certificazione;
- grave inosservanza dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e/o della norma tecnica di riferimento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Cismondi per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di sorveglianza;
- persistere della condizione di morosità dopo il ricevimento della diffida e sospensione inviate da Cismondi per lettera raccomandata o pec;
- reiterato rifiuto od ostacolo all'esecuzione delle ispezioni;
- altre violazioni gravi degli accordi contrattuali convenuti;
- superati i termini temporali di sospensione della certificazione;
- fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

La decisione sulla revoca spetta al Comitato di certificazione. La decisione della revoca della certificazione è comunicata da Cismondi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi.

Inoltre Cismondi provvede a inserire lo stato di revoca del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere quali, ad esempio:

- il rilascio all'Organizzazione di una autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marchiati;
- altri interventi adeguati alla specificità della revoca.

Fermo restando l'adozione della revoca della certificazione, Cismondi può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, tutte le operazioni relative all'emissione, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati o dei rapporti sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente.

10 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in suo possesso, ad esempio, in caso di:

- variazione delle norme di riferimento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche;
- cessazione dell'attività;
- cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso;
- cessazione della produzione del prodotto certificato;
- in caso di trasferimento della certificazione ad altro organismo.

La decisione della rinuncia alla certificazione è comunicata da Cismondi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della rinuncia, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi.

Inoltre Cismondi provvede a inserire lo stato di rinuncia del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle azioni di salvaguardia da intraprendere quali, ad esempio:

- il rilascio all'Azienda di una autorizzazione di breve durata per lo smaltimento dei prodotti marchiati;
- altri interventi adeguati alla specificità della rinuncia.

Fermo restando l'adozione della rinuncia della certificazione, Cismondi può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, tutte le operazioni relative all'emissione, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati o dei rapporti sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente.

11 RISERVATEZZA

La documentazione e le informazioni relative al processo di certificazione di cui Cismondi viene a conoscenza durante le attività di certificazione hanno carattere riservato. L'accesso a essi è regolamentato da apposita procedura interna, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di Cismondi coinvolti nel processo di certificazione. Anche il personale delle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente che, in fase di concessione e/o di mantenimento dell'autorizzazione a Cismondi, venga a conoscenza di informazioni relative all'Organizzazione richiedente la certificazione o certificata, sia presso Cismondi sia direttamente presso la sede dell'Organizzazione, è tenuto al segreto professionale. Cismondi provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso solo nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei Dati è Cismondi Srl, come esplicitato nella sezione Privacy Policy del sito internet di Cismondi all'indirizzo www.cismondisrl.com. Il

Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Organizzazione.

I dati personali sono trattati per finalità relative all'attuazione di adempimenti riguardanti obblighi legislativi e del presente Regolamento. In particolare esse riguardano la gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività oggetto del presente Regolamento e la programmazione e lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento.

12 CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

Cismondi ha predisposto un tariffario relativo alle attività di certificazione oggetto del presente Regolamento. Le tariffe sono suscettibili di variazioni; l'importo relativo al processo di certificazione verrà quantificato in fase di offerta anche in funzione dello specifico servizio e dell'ubicazione geografica, con eventuale variazione massima pari 25% da applicarsi alle cifre riportate nel tariffario. In offerta è normalmente riportata la validità delle condizioni economiche. Le modifiche al tariffario sono inoltre comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente.

13 RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione certificata è l'unica responsabile sia nei confronti dei propri clienti sia nei confronti di terzi, riguardo allo svolgimento della propria attività e alla conformità dei prodotti oggetto di certificazione a tutte le disposizioni normative, legislative e/o regolamentari applicabili.

Cismondi è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione.

Cismondi è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per difetti dei prodotti forniti a terzi dalla Organizzazione certificata, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e/o non conformi.

Cismondi non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

14 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione ha il diritto di pubblicizzare la certificazione ottenuta con le modalità che ritiene più opportune, purché sia fatto sempre riferimento al campo di applicazione, ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del certificato e alla sua validità. Nelle informazioni destinate al cliente e/o all'utilizzatore finale l'Organizzazione deve evitare di fornire informazioni che possano fargli ritenere che siano coperte dalla certificazione prestazioni non previste dalla norma armonizzata di riferimento.

L'Organizzazione in possesso della certificazione si deve impegnare a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio/mantenimento della certificazione, a fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme di riferimento e dal presente Regolamento, a conservare le registrazioni dei reclami relativi ai prodotti oggetto di certificazione e delle azioni intraprese per porvi rimedio consentendone la consultazione agli Ispettori di Cismondi; l'Organizzazione si impegna inoltre ad autorizzare l'accesso degli ispettori incaricati da Cismondi per l'esecuzione dei controlli alla fabbrica, agli impianti, ai laboratori e ai depositi esterni e a impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato da Cismondi tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi soggetti all'ispezione, come da D.Lgs. 81/08.

Le Organizzazioni certificate possono utilizzare il marchio di Cismondi con i riferimenti alla certificazione ottenuta per dare notizia dell'avvenuta certificazione.

L'uso del marchio di Cismondi deve essere tale da non generare alcun dubbio circa il suo significato: esso non deve essere inteso e/o utilizzato per attività o prodotti non menzionati nel certificato. L'Organizzazione certificata può utilizzare il marchio di Cismondi su biglietti da visita, pubblicazioni, siti internet, materiale

pubblicitario, carta intestata e documenti vari. Il marchio di Cismondi deve essere sempre accompagnato dal riferimento alla norma e dal numero di certificazione.

Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo Regolamento devono essere preventivamente autorizzati da Cismondi. Il marchio e le relative diciture possono essere ridotti uniformemente.

Il marchio di Cismondi da utilizzare è il seguente:



Esso è di proprietà esclusiva di Cismondi.

15 DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI

È facoltà di Cismondi modificare o aggiornare il presente Regolamento, anche a seguito di modifiche di documenti normativi/legislativi di riferimento o in base alle procedure interne di certificazione.

In caso di modifiche al presente Regolamento, Cismondi darà comunicazione all'Organizzazione la quale, qualora non intenda conformarsi, avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione. Copia aggiornata del presente regolamento è reperibile sul sito internet di Cismondi www.cismondisrl.com.

Cismondi nello svolgimento delle attività di certificazione si impegna a:

- svolgere la propria attività con la competenza, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con l'Organizzazione la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le indicazioni comunicate dall'Organizzazione;
- conservare la documentazione riguardante il processo di certificazione per almeno dieci anni.

In conformità alle indicazioni contenute all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, Cismondi informa l'autorità notificante:

- di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- di qualunque richiesta d'informazioni rivolta a Cismondi dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della notifica di Cismondi in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

Cismondi inoltre fornisce agli altri organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

16 RECLAMI

L'organizzazione può inoltrare un reclamo riguardo il processo di certificazione qualora non approvi o non condivida le decisioni prese. Anche i clienti delle Organizzazioni certificate o qualunque parte interessata possono segnalare fatti pregiudizievoli a carico delle stesse Organizzazioni certificate.

Il reclamo deve essere inviato tramite una e-mail all'indirizzo certificazioni@cismondisrl.com. Entro 5 giorni dalla data di ricezione del reclamo, Cismondi prenderà in carico la segnalazione e informerà il reclamante circa le azioni che saranno intraprese.

17 RICORSI

L'organizzazione può presentare a mezzo raccomandata o pec, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione relativa alla certificazione, un motivato ricorso rispetto alla decisione presa da Cismondi. Il ricorso è esaminato dalla direzione di Cismondi e in seconda istanza dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Le decisioni in merito al ricorso sono comunicate al ricorrente a mezzo raccomandata o pec. In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato. Le spese sono a carico della parte soccombente.

18 CONTENZIOSI

Permanendo il disaccordo tra Cismondi e ricorrente, questo si potrà rivolgere al foro competente di Cuneo; per quant'altro non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie.